

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Ordinanza contingibile e urgente n.101 del 1 dicembre 2021. Il Presidente della Regione Siciliana ORDINA Articolo 1 (Disposizioni ulteriori per i presidi sanitari presso porti ed aeroporti) I. Tenuto conto dell'incidenza del virus e della sua diffusione anche nella variante comunemente nota come Omicron, le misure di prevenzione di cui all'articolo 2 della Ordinanza contingibile e urgente n. 93 del 28 settembre 2021 e all'articolo 1 della Ordinanza contingibile e urgente n. 99 del 18 novembre 2021 hanno applicazione, fino al 31 dicembre 2021, anche per i soggetti provenienti in Sicilia dalla Repubblica del Sudafrica, dal Botswana, da Hong Kong, dallo Stato d'Israele, dalla Repubblica Araba di Egitto e dalla Repubblica di Turchia, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato e/o transitato in detti Stati nei 14 giorni precedenti all'arrivo nel territorio siciliano. Ulteriori provenienze ed ulteriori Stati di soggiorno, rispetto a quelli indicati nel presente comma, sono aggiornati con separato provvedimento a seguito di circolari c/o comunicazioni del Ministero della Salute. 2. Coloro i quali, nei dieci giorni antecedenti la pubblicazione della presente ordinanza, hanno fatto ingresso nel territorio della Regione Siciliana provenendo o essendo transitati dai Paesi di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'Asp territorialmente competente e al proprio Medico di medicina generale al fine di essere sottoposti a test di molecolare mediante tampone naso-orofaringeo. Nel caso di soggetti positivi, si procede al sequenziamento delle eventuali varianti del virus nei laboratori regionali autorizzati Articolo 2 (Rafforzamento dei controlli all'ingresso dell'Isola) 1. Al fine di garantire la piena effettività delle misure di controllo di cui all'articolo precedente, anche nell'imminenza dei rientri nell'Isola legati al periodo delle festività natalizie, le società di gestione degli aeroporti siciliani, di concerto con le Aziende Sanitarie Provinciali, valutano l'individuazione di ulteriori spazi infra-aeroportuali destinati alle attività di sorveglianza e adeguati ad accogliere un numero crescente di passeggeri. 2. Tutti i passeggeri che arrivano negli aeroporti siciliani, quando provenienti dai Paesi per i quali non è previsto con ordinanza ministeriale o regionale il tampone obbligatorio all'arrivo, possono richiedere di essere sottoposti al test a titolo gratuito direttamente presso lo scalo. 3. Le stesse misure si applicano agli arrivi presso gli scali portuali, per i quali sarà cura delle Aziende Sanitarie Provinciali prendere contatto con le competenti Autorità portuali. Articolo 3 (Disposizioni in materia di laboratori regionali per il sequenziamento delle varianti) 1. Alla luce del progressivo e necessario annientamento delle attività di sequenziamento delle varianti del virus Sars-Cov-2 e, pertanto, della assoluta necessità di monitorare i dati di laboratorio al fine di attuare un'adeguata sorveglianza epidemiologica, il Dipartimento per la Pianificazione Strategica ed il Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla ricognizione di tutti i laboratori attivi in grado di procedere al sequenziamento delle varianti e che operano nel territorio regionale e ne coordinano le attività, con il fine di aumentare progressivamente il numero dei tamponi sequenziati, garantendo gli stessi livelli e le stesse performance in tutte le province dell'Isola. Articolo 4 (Disposizioni per i migranti) 1. I migranti che raggiungono il territorio della Regione Siciliana per i quali si procede all'obbligo di quarantena ed al test rinofaringeo con tampone antigenico, secondo il disciplinare concordato con il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, sono sottoposti al termine della quarantena al tampone molecolare in vece di quello antigenico. Articolo 5 (Uso della mascherina) 1. È fatto obbligo a ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. 2. Le autorità competenti al mantenimento dell'ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni mirate di controllo e con la irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. Articolo 6 (Disposizioni finali) I. La presente Ordinanza è pubblicata, anche con valore di notifica individuale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni. 2. La presente Ordinanza è efficace a partire dal giorno 2 dicembre 2021. 3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. 4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il Presidente MUSUMECI